



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 124/14/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA
SOCIETÀ N.O.R.I. NUOVA ONDA RADIO ITALIANA S.A.S. DI SOIO
LILIANA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ N.O.R.I. NUOVA ONDA RADIO
ITALIANA S.A.S DI CUBITO DANIELA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il *Codice civile* e, in particolare, gli articoli 2313-2324;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS, del 9 novembre 2006, recante *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con istanza prot. n. 0004018 del 27 gennaio 2014 – e successiva integrazione in data 26 febbraio 2014 (prot. n. 0009331) – presentata ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, della delibera n. 646/06/CONS, la sig.ra Cubito Daniela, (*omissis*)

, in qualità di legale rappresentante della società *N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Cubito Daniela*, avente sede, e domicilio eletto ai fini del presente procedimento, in Alpignano (TO), via Philips n. 13, ha richiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà della società *N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Soio*

Liliana, a seguito atto di donazione posto in essere dalla stessa sig.ra Soio Liliana mediante rogito notarile stipulato in data 20 dicembre 2013 (repertorio n. 13968 – raccolta n. 4804) e registrato a Rivoli in data 13 gennaio 2014 al n. 86. Con tale atto la sig.ra Soio Liliana, (*omissis*) , nella sua qualità di socio accomandatario della società *N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Soio Liliana*, con una quota pari al 90% del capitale sociale, ha donato la propria intera quota di partecipazione in parte alla (*omissis*) Cubito Daniela – già socio al 10% - conferendole una quota pari al 50%, e in parte al (*omissis*) Bellerate Francesco, nuovo socio, nella misura del 40%. A sua volta, la sig.ra Cubito Daniela ha donato al (*omissis*) Bellerate Ottavio una quota corrispondente all'11% del capitale sociale;

2) all'esito dell'operazione sopra descritta, si osserva che:

a) il capitale sociale della società che prima era suddiviso tra la sig.ra Soio Liliana per il 90% e la sig.ra Cubito Daniela per il restante 10%, risulta ora così ripartito:

- Cubito Daniela (*omissis*) (), quota di partecipazione del 49%;
- Bellerate Francesco, (*omissis*) , quota di partecipazione del 40%;
- Bellerate Ottavio, (*omissis*) , quota di partecipazione dell'11%;

b) i nuovi soci hanno proceduto alla modifica dei patti sociali. In particolare, hanno variato la ragione sociale, costituendo la società in accomandita semplice denominata "*N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Cubito Daniela*", in cui è socio accomandante il sig. Bellerate Ottavio, e soci accomandatari i sigg.ri Bellerate Francesco e Cubito Daniela, cui spetta la legale rappresentanza e l'ordinaria amministrazione per tutti gli atti societari;

3) ai fini del procedimento *de quo*, dalla documentazione in atti, si evince che:

a) la società *N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di "Soio Liliana"* e ora di "*Cubito Daniela*", oggetto della cessione, si configura quale società di persone, in accomandita semplice, con sede in Alpignano (TO), via Philips n. 13, costituitasi in data 21 febbraio 1986 e iscritta nel Registro delle imprese di Torino il 19 febbraio 1996 (*omissis*) ;

b) in qualità di soggetto esercente attività di radiodiffusione sonora commerciale locale, risulta iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 29 agosto 2001 al n. 8835, dichiarando la titolarità delle seguenti emittenti radiofoniche:

- "Radio Torino", di cui al decreto di concessione n. 907320, diffusa nelle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli;

- “Radio Italia Uno” (già, “Radio Studio Torino 106”, già “Party Radio”, già “Radio Italia 1 Party”), di cui al decreto di concessione n. 902680, diffusa nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli;
- c) i soci Cubito Daniela e Bellerate Ottavio – come si evince anche dalle usuali fonti di consultazione (Infocamere e ROC) - detengono partecipazioni societarie nelle seguenti imprese operanti nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), aventi tutte sede legale in Alpignano (TO), via Philips n. 13 - ed esercenti anch’esse attività radiofonica commerciale locale, ovvero:
1. Radio Torino 91 di Cubito Daniela & C. S.n.c. (*omissis*) (), il cui capitale sociale risulta suddiviso tra i sigg.ri Cubito Daniela (90%) e Bellerate Ottavio (10%): la società è iscritta nel ROC dal 6 luglio 1998 al n. 5221, in quanto esercente le emittenti radiofoniche denominate:
 - “Radio Torino Valsusa” (decreto di concessione n. 900347), diffusa nell’area geografica corrispondente alla provincia di Torino;
 - “Radio Italia 1 Party” (decreto di concessione n. 903569), diffusa nell’area geografica corrispondente alle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino;
 - “Party Groove” (decreto di concessione n. 902949), diffusa nell’area geografica corrispondente alle province di Asti, Biella, Cuneo, Torino, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli;
 2. Radio Settimo S.a.s. di Bellerate Ottavio & C. (*omissis*) (), il cui capitale sociale risulta suddiviso tra i sigg.ri Bellerate Ottavio (98%) e Cubito Daniela (2%): la società è iscritta nel ROC dal 29 agosto 2001 al n. 8647, in quanto esercente le emittenti radiofoniche denominate:
 - “Radio Manila” (decreto di concessione n. 902985), diffusa nell’area geografica corrispondente alle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;
 - “Radio Italia Uno Torino” (decreto di concessione n. 905792), diffusa nell’area geografica corrispondente alla provincia di Torino;
 3. Radionorditalia di Cubito Marco & C. S.n.c. (*omissis*) (), il cui capitale sociale risulta suddiviso tra i sigg.ri Cubito Marco (80%); Cubito Daniela (10%) e Bellerate Ottavio (10%): la società è iscritta nel ROC dal 6 febbraio 1998 al n. 5205, in quanto esercente le emittenti radiofoniche denominate:
 - “Radio Fantastica” (decreto di concessione n. 902095), diffusa nell’area geografica corrispondente alle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli;
 - “Radio Fantastica Asti” (decreto di concessione n. 905274), diffusa nell’area geografica corrispondente alla provincia di Asti;

- d) la sig.ra Cubito Daniela ha unito una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, nella quale - oltre ad aver attestato i pagamenti dei canoni di concessione per entrambe le emittenti di cui è titolare la società in oggetto - ha dichiarato il possesso, da parte della società *N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Cubito Daniela*, soggetto giuridico di nazionalità italiana, e dei suoi amministratori, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 249/97, attestando che *“in capo agli amministratori della società non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”*;
- e) i sigg.ri Cubito Daniela e Bellerate Francesco, in qualità di legali rappresentanti della società *N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s.*, hanno prodotto - ad integrazione della dichiarazione che precede - separate dichiarazioni sostitutive antimafia nelle quali entrambi hanno attestato:
- *“di non essere a conoscenza che nei confronti della N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. (...) sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.”*;
 - *“che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della predetta legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.”*;

4) si osserva, infine, che:

- relativamente ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale (di seguito denominato Ministero), di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;
- il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero, con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all'autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà della società N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Soio Liliana in favore della società N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Cubito Daniela, avente sede, e domicilio eletto ai fini del presente procedimento, in Alpignano (TO), via Philips n. 13.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi – decreti di concessione prot. n. 907320 e n. 902680 - rilasciati alla società N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Soio Liliana, ora denominata N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di Cubito Daniela, dal Ministero per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito locale, per le emittenti denominate "Radio Torino" e "Radio Italia Uno", anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e dell'Unione europea o da atti di natura giurisdizionale.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, per quanto di competenza.

Napoli, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani